

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1968)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1962

Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ha per iscopo di sanare una palese ingiustizia compiuta a danno dei più umili e trascurati servitori dello Stato che abbiano subito un'infermità, dovuta a causa di servizio, e dei loro familiari, in caso di morte sempre per evento di servizio.

Difatti, allorchè con legge 11 giugno 1959, n. 353, si provvide ad un nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze Armate, non si omise di estendere il miglioramento in questione anche alle pensioni già concesse, o in via di liquidazione, alle quali avevano diritto i sottufficiali in parola, od i loro familiari, relative ad eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della nuova norma; analogamente si provvide con la legge 15 dicembre 1960, n. 1577, per gli ufficiali delle Forze Armate o loro congiunti.

Con tali provvedimenti tutti gli interessati, ed in particolar modo i titolari di pensione privilegiata ordinaria diretta, indiretta o di reversibilità, godono di un trattamento analogo a coloro ai quali è stata o sarà liquidata la pensione in base ai nuovi stipendi fissati con le leggi sopra citate.

Di tale principio, divenuto ormai consuetudinario e di prassi costante nella recente legislazione, per il quale il trattamento di quiescenza deve essere sempre aggiornato al trattamento di servizio attivo, non ha tenuto conto il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 15 gennaio ultimo scorso e dal Senato in data 21 marzo 1962, sullo stampato n. 1911, all'oggetto: « Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze Armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco ».

In tal modo, mentre sono state aumentate di circa il 60 per cento le paghe dei militari ora citati, non si è provveduto ad estendere tale beneficio alle pensioni in godimento da parte degli stessi o dei loro familiari.

È da notare che il graduato e militare di truppa, senza un vero e proprio rapporto d'impiego con lo Stato, solo in casi veramente sporadici può raggiungere il numero degli anni di servizio per acquisire il diritto alla pensione minima di riposo e cioè 20 anni per un allievo carabiniere, soldato,

caporale, caporal maggiore e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica, cosicchè le pensioni, alle quali il presente disegno di legge fa riferimento, sono quasi esclusivamente quelle privilegiate, definite dirette, se concesse a militari divenuti invalidi per evento dipendente da causa di servizio, ed indirette o di reversibilità, se concesse ai familiari dei militari suddetti, deceduti in servizio e per causa di esso, ovvero successivamente al loro pensionamento per la stessa causa.

L'entità di tali pensioni, che il disegno di legge n. 1911 ha trascurato di aumentare proporzionalmente alle paghe dei militari in servizio, è di una tale esiguità che esse meritano la vostra particolare attenzione. Difatti, un soldato, invalido per causa di servizio con l'iscrizione all'8ª categoria di pensione, percepisce oggi lire 43.900 annue. Lo stesso percepirebbe lire 117.000 annue se la sua infermità fosse ascritta alla 2ª categoria con la perdita dell'80 per cento della capacità lavorativa; nè molto maggiore è il trattamento previsto per il caporal maggiore o il caporale, gli importi annui di pensione dei quali oscillano tra un minimo di lire 49.700 per l'8ª categoria ed un massimo di lire 132.000 per la 2ª categoria.

Trascuriamo di citare il caso dei grandi invalidi perchè ad essi vengono concessi, oltre ad un trattamento base, altri assegni con i quali raggiungono un minimo di lire 384.000 annue che resterà invariato anche se la pensione base dovesse subire l'aumento del 60 per cento proposto dal presente disegno di legge.

Gli altri titolari di pensioni privilegiate ordinarie, o semplicemente ordinarie, ai quali il presente disegno di legge propone l'aumento del 60 per cento, sono costituiti dalle vedove, dagli orfani e dai genitori (questi ultimi solo in caso di assenza o perdita del diritto alla pensione della vedova o degli orfani) degli stessi militari deceduti in servizio e per causa di esso, indipendentemente dalla durata, ovvero soltanto in servizio qualora lo avessero prestato per 20 anni sempre nel grado di soldato, allievo carabiniere, caporale o caporal mag-

giore, casi questi ultimi veramente eccezionali.

Le pensioni privilegiate di tali superstiti sono oscillanti fra lire 39.000 annue alla vedova sola del soldato deceduto per causa di servizio e lire 44.000, sempre annue, alla vedova sola del caporal maggiore deceduto per causa di servizio.

Quanto sopra esposto, onorevoli colleghi, mostra il contenuto sociale della presente iniziativa la quale ha carattere d'urgenza onde evitare che questi veramente trascurati servitori dello Stato, ed i loro superstiti, sentano tutto l'abbandono nel quale li ha lasciati la vigente legislazione che pure ha provveduto, in maniera ben più ampia, per altre categorie di invalidi o di bisognosi non legati allo Stato da un rapporto continuativo di dipendenza.

Ben diversa dovrebbe essere la riforma sostanziale sulla quale dovremmo richiamare la vostra attenzione: si dovrebbe, ad esempio, dare esecuzione al disposto del regio decreto 21 gennaio 1895, n. 70, il quale prevede che « sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i militari di truppa ».

In tal caso alla paga di 150 lire giornaliere, ivi compresa la razione tabacchi, si dovrebbe aggiungere il costo del vitto, dell'alloggio, del vestiario e dell'accasermamento, al fine di identificare il reale emolumento globale del militare di truppa onde renderlo pensionabile nelle percentuali di uso in caso di infortuni che ne determinino la morte o l'invalidità.

Da tale calcolo, anche se puramente teorico, si desumerebbe un trattamento minimo di quiescenza, per un soldato di 1ª categoria, pari ad almeno 36.000 lire mensili e, per un soldato di 8ª categoria, pari a circa 11.000 lire mensili: il che di fatto avviene per il più basso grado dell'amministrazione civile dello Stato.

Rinviando ad altra più favorevole occasione una riforma sostanziale del trattamento di quiescenza dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con il presente disegno di legge ci limitiamo a proporre che l'aumento del 60

per cento, già deliberato per le paghe dei militari in servizio, venga esteso anche ai militari in quiescenza.

In tal senso dispone sinteticamente l'articolo 1 del disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame.

L'articolo 2 prevede una spesa di 500 milioni annui, in base alle statistiche presentate dall'Unione nazionale mutilati per

servizio la quale ha la rappresentanza giuridica della categoria a norma della legge 13 aprile 1953, n. 337.

La decorrenza dei miglioramenti previsti dall'esercizio finanziario 1963-64 supera ogni ostacolo frapposto dalla necessità di reperimento immediato dei fondi necessari per assicurare la copertura ai fini dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa — e rispettive famiglie — già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 60 per cento.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

Art. 2.

Alla copertura della spesa, prevista in lire 500 milioni annui, si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.